



GLI AMICI DI PIERINO

La "benedizione"

Ricordate i commenti euforici che nel mese di giugno dello scorso anno e nel decorso mese di febbraio avevano accompagnato l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e la successiva circolare del Ministro Madia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015?

I due provvedimenti avevano introdotto nuove disposizioni in materia di *"incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza"* dirette ad *"agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni"* ed *"evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico fosse ancora utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice fossero occupati da dipendenti più giovani"*.

Sfogliando i quotidiani di quei giorni, si legge che le risolutive nuove disposizioni avrebbero dovuto *"prevalere su disposizioni precedenti, anche speciali, da intendersi abrogate"* qualora *"avessero ancora consentito il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza"*. La circolare esplicitava anche che *"la nuova disciplina, che si applicava a tutte le Amministrazioni pubbliche nonché alle autorità indipendenti, compresa la Consob, riguardava incarichi conferiti a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza a decorrere dal 25 giugno 2014"*.

Non incorrevano nel divieto e rimanevano soggetti alla disciplina precedente gli incarichi dati a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito. Sugli incarichi vietati la circolare individuava espressamente gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi, le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.

La nuova norma era stata salutata come una rivoluzione: dopo la pensione per i dipendenti pubblici le porte dell'ufficio non avrebbero dovuto più aprirsi!

A ben vedere, però, più di qualcuno aveva fatto notare che le eccezioni alla regola, previste dal testo normativo, avrebbero prevalso su tutto il resto. Era, infatti, consentito:

- il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportassero funzioni dirigenziali o direttive e avessero un oggetto diverso da quello di studio o consulenza;
- il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legali o sanitarie, non aventi carattere di studio o consulenza;
- il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca;
- il conferimento di incarichi di docenza;
- il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non desse luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali;
- il conferimento di incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici e per i sub-commissari eventualmente nominati;

- il conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non avessero, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.

Da ultimo la circolare si era occupata degli incarichi gratuiti precisando che la nuova disciplina avrebbe consentito incarichi e collaborazioni a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile.

Alcuni giorni orsono, aprendo questo blog, ho appreso che il Generale in congedo Gallitelli, all'età di 67 anni, è stato nominato responsabile dell'ufficio antidoping del CONI.

La nomina sarebbe avvenuta, per quanto ricordato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, proprio con la benedizione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro della Salute Lorenzin.



Al simpatico premier "Matteuccio" chiediamo ora: era questa la rivoluzione promessa che doveva garantire il "ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni"? Non è forse vero che, proprio per "garantire il ricambio generazionale", a molti altri alti dirigenti andati in pensione è stato precluso il reimpiego?

Sicuri, pur sconoscendo il contenuto del relativo decreto, che la nomina del nostro amato ex Comandante Generale sia avvenuta nel rigoroso rispetto della legge, certi che il suo caso rientri in una delle tante eccezioni alle regole previste dalla norma, tentati dal pensare che, in virtù del suo altissimo senso civico, il Generale abbia potuto persino accettare il nuovo incarico "a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese documentate, per una durata non superiore a un anno", non possiamo (sperando ci sia ancora concesso) non considerare inopportuna la "benedizione" data dal Presidente Matteo Renzi e dal Ministro Lorenzin al reimpiego del pensionato Gallitelli.

Un amico di Pierino.